

## Elenco delle modifiche al bando

**“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità”  
approvato con DDPF n. 174 del 26/06/2020.**

1. Il quarto capoverso del paragrafo 5.1 “Importi ed aliquote dell'aiuto”, rispetto alla formulazione attuale, viene modificato come di seguito: “L'imprenditore può scegliere di stoccare diverse quantità di vino per un periodo di **4 mesi**, di **8 mesi** o di **12 mesi** per ciascuna partita di prodotto, **a decorrere dalla data di presentazione della domanda**. Tale periodo **non può più essere modificato**.”
2. Il punto 1. Del primo capoverso del paragrafo 5.3 “Criteri di sostegno”, rispetto alla formulazione attuale, viene modificato come di seguito: “Acquisizione autodichiarazione delle quantità di prodotto di cui al paragrafo 4.3, distinto per PARTITA (conto distinto su Registro telematico SIAN) (omogenea per annata, designazione - DOCG, DOC, IGT - e pratiche enologiche) che l'azienda intende stoccare e del periodo di ritiro richiesto. Si considerano solo partite nel limite massimo di 500 hl, fatta salva la possibilità di presentare, nella stessa domanda, altre partite fino a 500 hl anche del medesimo vino;”
3. La lettera d) del quarto capoverso del paragrafo 6.1.1 “Modalità di presentazione delle domande”, rispetto alla formulazione attuale, viene modificato come di seguito: “la quantità di prodotto di cui al paragrafo 4.3 che l'azienda intende stoccare, distinta per PARTITA (omogenea per annata, designazione (IGT, DOC, DOCG), tipologia e pratiche enologiche), registrata in apposito CONTO DISTINTO per lo stoccaggio identificato con CODICE PARTITA intestato “STOCCAGGIO” nell'ambito del codice primario e secondario, così come risultante dal Registro telematico su SIAN, con indicazione dell'ubicazione e del periodo di ritiro richiesto. Si considerano solo partite nel limite massimo di 500 hl, fatta salva la possibilità di presentare, nella stessa domanda, altre partite fino a 500 hl anche del medesimo vino;”
4. L'undicesimo capoverso del paragrafo 6.2.1 “Controlli in fase di istruttoria”, rispetto alla formulazione attuale, viene modificato come di seguito: “Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di valutazione del piano di stoccaggio, il richiedente presenta il piano definitivo dei quantitativi ammissibili oggetto di stoccaggio, allegando l'attestazione di conferma ovvero di avvenuto aggiornamento, per il quantitativo eventualmente rimodulato, del CONTO DISTINTO per lo stoccaggio identificato con CODICE PARTITA intestato “STOCCAGGIO” nell'ambito del codice primario e secondario del Registro telematico su SIAN.”
5. Il tredicesimo capoverso del paragrafo 6.2.1 “Controlli in fase di istruttoria”, rispetto alla formulazione attuale, viene modificato come di seguito: “Alla luce della documentazione presentata con il piano di stoccaggio definitivo viene svolta la **seconda** fase istruttoria consistente nei controlli finali di ammissibilità della domanda, anche ai fini della verifica del rispetto dei massimali degli aiuti di stato e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria e nell'accertamento della conferma o dell'avvenuto aggiornamento, per il quantitativo eventualmente rimodulato, del Conto distinto per lo stoccaggio identificato con CODICE PARTITA intestato “STOCCAGGIO” nell'ambito del codice primario e secondario nel Registro telematico su SIAN.”
6. Il quarto capoverso del paragrafo 6.3 “Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo”, viene eliminato.

\*\*\*\*\*